

	STATUTO	
	della " ABILITIAMO AUTISMO ODV "	
	Articolo 1	
	Denominazione	
	E' costituita un'Organizzazione di Volontariato nella forma di associazione ricono-	
	sciuta denominata	
	"ABILITIAMO AUTISMO Organizzazione di Volontariato"	
	in breve " ABILITIAMO AUTISMO ODV "	
	Articolo 2	
	Sede e durata	
	L'associazione ha sede in Comune di Cantù, via per Alzate n.76.	
	L'associazione ha durata illimitata.	
	Articolo 3	
	Scopo e attività istituzionali	
	3.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civi-	
	che, solidaristiche, di utilità sociale in favore delle persone con autismo affinché	
	sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile	
	indipendente nel rispetto della propria dignità.	
	3.2 L'associazione svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di	
	cooperazione con altri enti o associazioni.	
	3.3 L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, svolge prevalentemente a favore di terzi le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in	
	modo prevalente delle prestazioni volontarie dei propri associati o delle persone	
	aderenti agli enti associati:	
	-interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della Legge 8 novem-	

	bre 2000 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di	
	cui alla Legge 5 febbraio 1992 n.104 e alla Legge 22 giugno 2016 n.112 e suc-	
	cessive modificazioni (art.5, comma 1, lettera a del Decreto Legislativo	
	n.117/2017);	
	-prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-	
	stri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno	
	2001, e successive modificazioni (art.5, comma 1, lettera c del Decreto Legislati-	
	vo n.117/2017);	
	-educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 mar-	
	zo 2003 n.53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse so-	
	ciale con finalità educativa (art.5, comma 1, lettera d del Decreto Legislativo	
	n.117/2017).	
	Nello specifico, ed a titolo meramente esemplificativo, l'associazione persegue gli	
	scopi indicati mediante la promozione di strutture diurne e residenziali, per per-	
	sone con autismo prevalentemente ad alta e media complessità, progettate co-	
	me luoghi di vita protetti in cui sia possibile sviluppare interventi riabilitativi e	
	psico-educativi permanenti.	
	Insieme a professionisti del settore si occupa di costruire un progetto di vita che	
	permetta ai giovani adulti con autismo di raggiungere il massimo delle capacità	
	di autonomia in ambito di vita quotidiana, dell'inclusione sociale e lavorativa ov-	
	vero della loro qualità di vita nel pieno rispetto delle loro libertà e dignità.	
	Al fine di perseguire le proprie finalità l'associazione provvede:	
	-alla creazione di rapporti di collaborazione, la sottoscrizione di convenzioni e	
	l'avviamento di procedure di accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, re-	
	gioni, scuole, enti locali, ATS e ASST, ospedali, istituti di ricerca e cura) e privati	

	nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di pro-	
	muovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, lavorative, ricreative,	
	sportive, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento e il rag-	
	giungimento delle finalità sociali;	
	-alla creazione di rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni	
	non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle perso-	
	ne autistiche;	
	-alla promozione della diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assi-	
	stenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale negli inter-	
	venti mirati all'integrazione delle persone con autismo.	
	Le attività sono rivolte in particolare alla promozione della persona con autismo	
	e al sostegno dei suoi valori.	
	3.4 L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confa-	
	cente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, libera-	
	mente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti,	
	finanziare attività esterne o progetti di altri enti, richiedere od ottenere contributi	
	da enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici	
	e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scien-	
	tifico.	
	In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:	
	a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle o-	
	perazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli	
	scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a	
	breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di conven-	
	zioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici	

	e privati;	
	b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;	
	c) esercitare, a norma dell'art.7 del Decreto Legislativo n.117/2017, attività di	
	raccolta fondi, sia attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi	
	di natura non corrispettiva, sia mediante l'erogazione e la cessione di beni e ser-	
	vizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e di-	
	pendenti, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispet-	
	to dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e	
	con il pubblico. Il consiglio di amministrazione può approvare un apposito regola-	
	mento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla do-	
	nazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.	
	3.5 L'associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumen-	
	tali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con appo-	
	sito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art.6 del Decreto Legislativo n.117/2017.	
	Articolo 4	
	Associati	
	A) Numero degli associati	
	L'associazione deve essere formata da almeno sette associati persone fisiche o	
	da almeno tre organizzazioni di volontariato; qualora tale numero si riducesse es-	
	so dovrà essere integrato entro un anno come previsto dal comma 1-bis dell'arti-	
	colo 32 del Decreto Legislativo n.117/2017.	
	Possono far parte dell'associazione anche altri enti del terzo settore o enti senza	
	scopo di lucro nel rispetto del limite percentuale stabilito dall'articolo 32 Decreto	
	Legislativo n.117/2017.	
	B) Categoria di associati	

	Gli associati si dividono in:	
	- volontari: sono coloro che svolgono attività in favore dell'associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per il raggiungimento dello scopo della stessa in modo personale, spontaneo e gratuito;	
	- ordinari: sono coloro che, senza svolgere attività di volontariato, intendono partecipare all'associazione perché ne condividono le finalità e gli scopi.	
	C) Ammissione	
	L'ammissione avviene con delibera del consiglio di amministrazione e su domanda dell'interessato il quale, al fine di essere ammesso nella compagine associativa, deve aderire al codice etico redatto dal consiglio di amministrazione stesso.	
	L'organo amministrativo deve rispondere entro i 60 (sessanta) giorni dalla domanda; in esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.	
	L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l'assemblea degli associati.	
	D) Diritti e doveri	
	Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.	
	Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.	
	Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'assemblea, libro dei verbali del consiglio di am-	

	ministrazione) facendone richiesta al consiglio di amministrazione, il quale, entro	
	15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame persona-	
	le presso la sede dell'associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese	
	dell'associazione.	
	La qualità di associato è intrasmissibile.	
	Articolo 5	
	Volontari	
	L'associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalen-	
	te dell'opera dei volontari propri associati o dei volontari aderenti agli enti asso-	
	ciati. Può avvalersi anche dell'opera di terzi volontari.	
	Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito registro dei volontari.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal be-	
	neficiario. Allo stesso sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute	
	e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni even-	
	tualmente stabilite dal consiglio di amministrazione; sono in ogni caso esclusi	
	rimborsi spese di tipo forfettario.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro	
	subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'asso-	
	ciazione.	
	I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo	
	svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso	
	i terzi.	
	Articolo 6	
	Recesso ed esclusione	
	La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in	

	ogni tempo dall'associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo	
	con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assi-	
	curi la prova dell'avvenuta ricezione.	
	Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pa-	
	gare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del con-	
	siglio di amministrazione.	
	L'associato che non versi la quota associativa entro il termine stabilito dal consi-	
	glio di amministrazione o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri de-	
	rivanti dal presente statuto può essere escluso con deliberazione motivata dell'or-	
	gano amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso al-	
	l'assemblea.	
	In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo l'associato non ha alcun di-	
	ritto alla ripetizione di quanto versato all'associazione.	
	Articolo 7	
	Organi dell'associazione	
	Sono organi dell'associazione:	
	a) l'assemblea degli associati;	
	b) il consiglio di amministrazione;	
	c) il presidente;	
	d) l'organo di controllo.	
	Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un revisore legale dei	
	conti.	
	Articolo 8	
	Assemblea degli associati	
	A) Competenza	

	L'assemblea degli associati:	
	-nomina e revoca i componenti del consiglio di amministrazione, l'organo di con-	
	trollo e il revisore legale dei conti;	
	-approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove necessario per legge;	
	-delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove a-	
	zioni di responsabilità nei loro confronti;	
	-delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	-approva di regolamenti;	
	-delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'asso-	
	ciatione;	
	-delibera sulle impugnazioni delle delibere del consiglio di amministrazione che	
	respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associa-	
	to;	
	-delibera sugli altri oggetti ad esso attribuiti dalla legge o dal presente statuto.	
	B) Convocazione	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede dell'associa-	
	zione o in altro luogo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio	
	di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venu-	
	te a scadere.	
	L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il consiglio di ammini-	
	strazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da alme-	
	no un decimo degli associati aventi diritto di voto.	
	L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno,	
	dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e	
	l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumen-	

	to di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione e che perven-	
	ga agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea.	
	C) Diritto di voto.	
	Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel	
	libro degli associati. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adot-	
	tata la delibera di ammissione dell'associato.	
	Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un ente del Terzo	
	Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) associa-	
	ti con un massimo di 5 (cinque) voti.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato me-	
	diante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazio-	
	ne. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.	
	Il voto si esercita in modo palese.	
	D) Svolgimento	
	L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal	
	componente più anziano in carica del consiglio di amministrazione o, in assenza	
	anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione	
	dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal presidente	
	dell'assemblea, ovvero ad un notaio nei casi previsti dalla Legge o qualora il con-	
	siglio di amministrazione ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto	
	nel libro verbali delle assemblee.	
	Il presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un	
	lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero	
	e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il presidente dell'assemblea può	
	ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associa-	

	te al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.	
	L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.	
	Nei casi ritenuti opportuni dal consiglio di amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi, anche con modalità non contestuali ossia in audio-video conferenza, purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:	
	a) che sia consentito al presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo dove è presente il verbalizzante.	
	L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo.	
	E) Maggioranze	
	L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.	
	In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della mag-	

	gioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia numero degli associati intervenuti.	
	Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio i componenti il consiglio di amministrazione non hanno diritto di voto.	
	Articolo 9	
	Consiglio di amministrazione	
	A) Composizione	
	Il consiglio di amministrazione si compone di un numero dispari di membri variabile da tre a undici determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti fra gli associati persone fisiche o anche tra gli aderenti degli enti associati e da questi indicati. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro esercizi, cioè fino alla data in cui si terrà l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio di durata dell'incarico.	
	I consiglieri sono rieleggibili.	
	Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.	
	Ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.	

	Dalla funzione di componenti del consiglio di amministrazione si decade per revo-	
	ca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o in-	
	compatibilità per legge.	
	Il consiglio di amministrazione nomina al suo interno il presidente, eventualmen-	
	te un vice presidente, un segretario generale e un tesoriere.	
	Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri dovrà es-	
	sere convocata l'assemblea degli associati per la loro sostituzione.	
	B) Funzioni	
	Il consiglio di amministrazione è l'organo preposto alla gestione ed amministra-	
	zione dell'associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e	
	straordinaria dell'associazione.	
	Spetta al consiglio di amministrazione di:	
	-nominare il presidente e eventualmente il vice presidente;	
	-assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;	
	-convocare l'assemblea degli associati;	
	-provvedere all'ammissione ed all'esclusione degli associati;	
	-redigere il bilancio di esercizio e se necessario il bilancio sociale;	
	-predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'associazio-	
	ne;	
	-predisporre il codice etico;	
	-compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'as-	
	sociazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o	
	rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e	
	più in generale dei mezzi finanziari dell'associazione, contrarre con Banche e Isti-	
	tuti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la pubblica ammini-	

	strazione;	
	-determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;	
	-sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;	
	-consentire la partecipazione dell'associazione a bandi, gare, procedure selettive	
	ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad	
	ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di	
	Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimila-	
	te;	
	-conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;	
	-promuovere e organizzare gli eventi associativi;	
	-compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato al-	
	l'assemblea o di competenza di altri organi.	
	Il consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe	
	per il compimento di atti o categorie di atti determinati.	
	C) Funzionamento	
	Il consiglio di amministrazione si riunisce previa convocazione da effettuarsi me-	
	diante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunan-	
	za e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comuni-	
	cazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.	
	La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette)	
	giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato	
	con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.	
	Alle riunioni del consiglio di amministrazione hanno diritto di intervenire, senza	
	diritto di voto, i componenti l'organo di controllo.	
	Il consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale	

	convocazione quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purchè i	
	componenti l'organo di controllo siano stati informati e non vi si oppongano.	
	Il consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità	
	prevale il voto del presidente.	
	Le riunioni del consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali,	
	ossia in audio-video conferenza purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si	
	darà atto nel verbale:	
	a) che sia consentita al presidente del consiglio l'accertamento dell'identità degli	
	intervenuti non personalmente presenti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli	
	atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visiona-	
	re, ricevere e trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente	
	il verbalizzante.	
	Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal presidente e dal se-	
	gretario, trascritto sul libro dei verbali del consiglio.	
	D) Doveri dell'ufficio	
	I componenti il consiglio di amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività	
	in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi	
	a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.	
	Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere in-	
	carichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'associazione o in	
	concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagi-	

	ne dell'Ente o al buon corso dell'attività.	
	I componenti il consiglio di amministrazione devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; si applica il disposto dell'articolo 2475-ter del Codice Civile.	
	Articolo 10	
	Presidente dell'associazione	
	Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto all'interno del consiglio. La durata della sua carica coincide con quella del consiglio che lo ha eletto; è rieleggibile.	
	Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l'associazione in qualunque grado.	
	Il presidente del consiglio di amministrazione, inoltre:	
	-cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e ne coordina il lavoro;	
	-cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'associazione;	
	-svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'associazione;	
	-convoca e presiede il consiglio di amministrazione;	
	-può formulare proposte di deliberazioni al consiglio di amministrazione;	
	-può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile dalla sua a-	

	dozione.	
	Il consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi componenti un vice presi-	
	dente esclusivamente con funzione vicaria del presidente, per sostituirlo in caso	
	di sua assenza o impedimento.	
	In caso di temporanea indisponibilità ad agire personalmente il presidente può	
	delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compi-	
	mento di atti determinati.	
	Articolo 11	
	Organo di controllo	
	A) Funzioni	
	Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea	
	nomina un organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazio-	
	ni assunte in sede di nomina.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzati-	
	vo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto ordinamento.	
	I componenti l'organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di vo-	
	to, alle riunioni del consiglio di amministrazione e a quelle dell'assemblea che ap-	
	prova il bilancio.	
	B) Composizione	
	Se collegiale, l'organo di controllo è composto di tre membri scelti fra persone	
	non associate.	
	I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di sog-	
	getti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso di orga-	
	no di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno	

	uno dei componenti. Si applicano le disposizioni dell'art.2399 del Codice Civile.	
	I componenti l'organo di controllo durano in carica quattro esercizi, cioè fino alla	
	data in cui si terrà l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del	
	quarto esercizio di durata dell'incarico, e sono rieleggibili.	
	La scadenza dell'organo di controllo non può coincidere con quella del consiglio	
	di amministrazione; a tal fine è possibile che la nomina possa avere, una tan-	
	tum, durata ultra o infra quadriennale.	
	La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di	
	componente il consiglio di amministrazione.	
	Articolo 12	
	Revisione legale dei conti	
	Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomi-	
	na un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito regi-	
	stro.	
	La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo; in tal ca-	
	so tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'appo-	
	sito registro.	
	Articolo 13	
	Patrimonio dell'associazione	
	Il patrimonio dell'associazione è composto da una dotazione iniziale, alla data di	
	adozione del presente statuto, di Euro 41.000,00 (quarantunomila) nonché dagli	
	incrementi derivanti principalmente da contributi pubblici e privati, da lasciti te-	
	stamentari, dalle rendite patrimoniali e dalle attività di raccolta fondi.	
	Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,	
	entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento del-	

	l'attività dell'associazione, nel proseguimento dello scopo come sopra individuato.	
	Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla	
	ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e	
	la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente. Sussistendo le condizioni di legge, l'associazione	
	può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per	
	gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.	
	E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e	
	riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e colla-	
	boratori, amministratori ed altri componenti degli organi di associazione, anche	
	in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.	
	Articolo 14	
	Bilancio	
	L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Nei termini utili per il relativo deposito al Registro Unico Nazionale del Terzo Set-	
	tore a' sensi di legge, il consiglio di amministrazione deve sottoporre all'assem-	
	blea degli associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi	
	di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indi-	
	cazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una rela-	
	zione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestio-	
	nale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il	
	carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in	

[illegible]